



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA  
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

**ESTRATTO PRIVO DI ALLEGATI**

**DELIBERAZIONE N. 47 DEL 27 SETTEMBRE 2023**

**OGGETTO:** Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza esecutiva del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sez. Staccata di Reggio Calabria, n. 469/2023 resa in sede di ottemperanza, così come confermata con pronuncia del Consiglio di Stato n. 7454 dell'01.08.2023, per l'esecuzione della sentenza del TAR Calabria Sez. Staccata di Reggio Calabria n. 174 del 07.03.2022.

**L'UFFICIO DI PRESIDENZA**

**PREMESSO**

**CHE** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto il nuovo impianto normativo sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle autonomie locali finalizzato a stabilire il quadro complessivo di riferimento dei principi contabili generali per regioni, province autonome ed enti locali, fissando al primo gennaio 2015 l'entrata in vigore per gli enti citati delle norme in materia di armonizzazione contabile;

**CHE** l'art. 73, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 118/2011 stabilisce che *“il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) *sentenze esecutive;*
- b) *coperture di disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) *ricapitalizzazioni, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) *acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa”;*

**CHE** il comma 4 del suddetto articolo 73 stabilisce che al riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive il Consiglio regionale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di riconoscimento e che, decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 145 del 22 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale della Calabria per gli esercizi finanziari 2023-2025;

**ATTESO**

**CHE** con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 95 del 29 dicembre 2022 è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2024-2025 e sono state assegnate le risorse al Direttore Generale, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del nuovo Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale;

**CHE** con determinazione del Direttore Generale n. 1 del 4 gennaio 2023 è stato approvato il bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2023-2024-2025 per il funzionamento del Consiglio regionale della Calabria;

**RILEVATO** che il nuovo regolamento di contabilità del Consiglio regionale, approvato con deliberazione consiliare n. 190 del 4 maggio 2017 e modificato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018, agli artt. 58 e 59 disciplina la procedura da seguire per il riconoscimento di debiti derivanti da obbligazioni verso terzi per il pagamento di somme di denaro assunte in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa, ricadenti nelle fattispecie dei debiti fuori bilancio;

**CONSIDERATO**

**CHE**, con nota acquisita agli atti in data 30 maggio 2023, prot. n. 0010954, l'Avvocatura regionale ha trasmesso a questa Amministrazione copia della sentenza n. 469/2023 del 30.05.2023, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sez. Staccata di Reggio Calabria, ha ordinato alla

Regione Calabria – Consiglio regionale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria n. 174 del 7 marzo 2022 nei modi e nei termini di cui in motivazione, nominando, per il caso di ulteriore inottemperanza, Commissario *ad acta* il responsabile del Provveditorato interregionale per la Sicilia e la Calabria, e con condanna al pagamento in favore della parte ricorrente, Società Impresa Ambiente Edilizia e Territorio – A.E.T. s.r.l., delle spese del giudizio, liquidate in via equitativa nella somma complessiva di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato;

**CHE** la motivazione della suddetta sentenza così dispone: “4.2. *Va conseguentemente dichiarato l’obbligo della Regione Calabria di adottare ogni atto necessario a dare esecuzione al giudicato in epigrafe con il pagamento delle somme dovute a titolo di indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/90 comprensive, oltre che dell’importo di cui alla proposta trasmessa a mezzo PEC in data 6 giugno 2022 (pari ad € 66.922,87, di cui € 10.400,41 per somme che la A.E.T. s.r.l. ha già corrisposto alla società Arena s.r.l. a titolo di acconto), dell’ulteriore importo complessivamente dovuto per la redazione del progetto definitivo allegato all’offerta, pari ad €160.159,59, comprensivo dei contributi previdenziali al 4%.*

*A tale adempimento l’amministrazione regionale dovrà provvedere entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia. Sull’importo complessivo da liquidare a titolo di indennizzo ex art. 21 quinquies della legge n. 241/90 andrà calcolata anche la rivalutazione monetaria nel periodo intercorrente tra la data di adozione del provvedimento di revoca fino alla data di deposito della presente decisione; sulla somma così rivalutata si computeranno gli interessi legali calcolati dalla data di deposito della presente decisione fino all’effettivo soddisfo (cfr. TAR Campania, sez. I, n. 5667/2020; id. 5 giugno 2018, n. 3707);*

**ATTESO**, altresì,

**CHE** il Segretario-Direttore Generale ha ritenuto opportuno proporre immediato appello, con richiesta di sospensiva, avverso la sentenza succitata n. 469/2023 relativa al giudizio ottemperanza, sussistendo valide ragioni giuridiche per la proposizione di parziale impugnazione della pronuncia di primo grado;

**CHE**, con nota acquisita agli atti in data 01.08.2023, prot. n. 0015258, l’Avvocatura regionale ha trasmesso a questa Amministrazione copia della sentenza n. 7454 dell’01.08.2023, con la quale il Consiglio di Stato, sebbene abbia rigettato l’appello proposto dalla Regione Calabria avverso la citata sentenza, nel confermare quest’ultima, ha, tuttavia, nella parte motiva esplicitato quanto segue: “*Con la sola precisazione che la rivalutazione ed interessi sulle somme dovute a titolo di progettazione definitiva (oltre 160 mila euro) andranno calcolate non dal momento della revoca ma da quello (sicuramente successivo) decorrente dalla effettiva corresponsione delle ridette somme da parte di AET. Momento questo che andrà stabilito previa esibizione delle relative quietanze di pagamento connesse a tale specifica voce di spesa.*”, condannando l’appellante, altresì, alle spese di giudizio, quantificate in € 3.000,00 (tremila/00), oltre CPA e IVA;

**TENUTO CONTO** che il debito in questione è riconducibile alla categoria prevista dall’art. 73, comma 1, lettera a) (sentenze esecutive) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che, pertanto, è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza sopra indicata, mediante il presente provvedimento;

**ATTESO** che nel caso di provvedimenti giudiziari esecutivi l’Amministrazione non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l’*an* e il *quantum* del debito, poiché l’entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell’autorità giudiziale (come specificato con Deliberazione della Corte dei conti sezione di controllo per la Regione siciliana n. 177 del 23 aprile 2015);

**VISTI** gli atti dell’istruttoria effettuata dal Segretariato/Direzione Generale, di cui all’allegata scheda di rilevazione della partita debitoria n. 2 del 07 agosto 2023, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**VISTA** la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 30 del 19 luglio 2023 con la quale è stata disposta una variazione del bilancio di previsione 2023-2025 del Consiglio regionale mediante applicazione di quota parte dell’avanzo accantonato ai fini di individuare le risorse necessarie per il pagamento del predetto debito;

**VISTA** l’allegata relazione tecnico-finanziaria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, trasmessa dal Settore Bilancio e Ragioneria con doc. int. n. 4027 dell’8 agosto 2023;

**VERIFICATA** l’esistenza nel bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025, esercizio finanziario 2023, delle disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le variazioni conseguenti al riconoscimento del predetto debito fuori bilancio;

## **RITENUTO**

- di disporre, a valere sul bilancio di previsione 2023-2025 – esercizio finanziario 2023, una variazione in aumento di euro **246.595,63** dello stanziamento di competenza e di cassa del Capitolo U61478 “Oneri da contenzioso” imputato alla Missione 1 Programma 11 Titolo 01 Macroaggregato 110 – P.d.C. U.1.10.05.04.001 – con contestuale variazione in diminuzione dello stanziamento di competenza e di cassa del Capitolo U82496 “Fondo rischi derivante da contenzioso giudiziale capitolo finanziato da avanzo di avanzo amministrazione anni precedenti” imputato alla Missione 20 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 110 - P.d.C. U.1.10.01.99.999;

- di rinviare a successivi atti di competenza delle strutture gestionali l'impegno e la liquidazione della somma di euro **246.595,63** a favore della Società Impresa Ambiente Edilizia e Territorio – A.E.T. s.r.l.;

- di precisare che il comma 4 del predetto articolo 73, così come modificato dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dispone, altresì, che al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi il Consiglio regionale deve provvedere entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta e che decorso inutilmente tale termine la legittimità di detto debito si intende riconosciuta;

**PRESO ATTO** delle Linee Guida per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive del Direttore Generale del Consiglio regionale (doc. int. n. 5840 del 3 dicembre 2021);

**VISTO** il parere n. 13/2023, espresso dal Collegio dei revisori dei conti con verbale n. 47 del 29 agosto 2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

## **VISTI**

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 8;

- la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19;

- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e successivamente modificato con Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 del 26 giugno 2020;

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, di approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria, così come modificata con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 342 del 28 settembre 2018;

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 145 del 22 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione del Consiglio Regionale della Calabria per gli esercizi finanziari 2023-2025;

**RICHIAMATO** il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Segretario generale;

all'esito, pertanto, dell'istruttoria compiuta dal Segretariato generale e su proposta del Segretario generale;

a voti unanimi dei presenti

## **DELIBERA**

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 73 del d.lgs. n. 118/2011, la legittimità del debito fuori bilancio, di euro **246.595,63**, derivante da Sentenza esecutiva del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sez. Staccata di Reggio Calabria, n. 469/2023 resa in sede di ottemperanza, così come confermata con pronuncia del Consiglio di Stato n. 7454 dell'01.08.2023, per l'esecuzione della sentenza del TAR Calabria Sez. Staccata di Reggio Calabria n. 174 del 07.03.2022, a favore della Società Impresa Ambiente Edilizia e Territorio – A.E.T. s.r.l.;
2. di disporre, a valere sul bilancio di previsione 2023-2025 – esercizio finanziario 2023, una variazione in aumento di euro **246.595,63**, dello stanziamento di competenza e di cassa del Capitolo U61478 “Oneri da contenzioso” imputato alla Missione 1 Programma 11 Titolo 01 Macroaggregato 110 – P.d.C. U.1.10.05.04.001 – con contestuale variazione in diminuzione dello stanziamento di competenza e di cassa del Capitolo U82496 “Fondo rischi derivante da contenzioso giudiziale capitolo finanziato da

avanzo di avanzo amministrazione anni precedenti” imputato alla Missione 20 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 110 - P.d.C. U.1.10.01.99.999;

3. di demandare al Segretariato generale l'adozione dei successivi atti di impegno e liquidazione delle somme di cui ai punti precedenti;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Calabria – ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002;
5. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento, per il seguito di competenza, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Segretario Generale, al Direttore Generale e al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria e, per opportuna conoscenza, al Tesoriere e al Capo di Gabinetto;
6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario  
F.to Antonio Cortellaro

Il Presidente  
F.to Filippo Mancuso